

EDDYSTONE

EDDYSTONE - LIGHTHOUSE



Il faro che vi guida da 100 numeri!

Cari lettori,

come saprete l'anno scorso Eddystone ha celebrato i suoi primi 10 anni di attività e oggi con grande soddisfazione pubblichiamo questa lettera di ringraziamento per festeggiare un altro importante traguardo: il numero 100 della Newsletter Lighthouse!

Chi ci legge dall'inizio sa che questa Newsletter è nata come regalo per tutti i nostri Amici e Clienti, con l'obiettivo di non essere una delle tante e troppe sterili informative periodiche di aggiornamenti normativi che giravano già all'epoca.

Partendo dalle novità legislative e modifiche regolamentari, volevamo creare un valore aggiunto fornendo una valutazione sugli impatti organizzativi che queste avrebbero avuto sulle strutture degli intermediari perché, ricordatevi, per ogni

nuovo problema normativo, esiste una soluzione!

Quindi, con un po' di coraggio e tanta voglia di mettersi in gioco, caratteristiche dell'approccio alla Eddystone, il 15 settembre 2009 è stato inviato il primo numero della nostra Newsletter "Lighthouse" che come sapete significa "Faro".

Essere arrivati fin qui è per Noi motivo di grande orgoglio e per questa ragione vanno ringraziati di cuore tutti coloro che lo hanno reso possibile.

Un primo ringraziamento deve essere rivolto a chi ha permesso che tutto questo avesse inizio, iniziando con la creazione di Eddystone stessa e costruendo questo "Faro".

Un ringraziamento speciale deve, poi, essere diretto a tutti coloro che nel corso degli anni hanno lavorato e lavorano in quest'attività, senza il loro con-

tributo ed impegno non saremmo qui oggi.

Pur non essendo la nostra attività principale, l'impegno che tutti noi mettiamo nella stesura di "Lighthouse" è sempre alto affinché sia uno strumento realmente utile.

Utile per tutti Voi, i nostri Lettori e sostenitori, Voi che ci seguite da tanto tempo, Voi che ci aiutate a migliorare, dando suggerimenti e consigli, ai quali rivolgiamo il più grande grazie, nella speranza di contare su di Voi anche per il 2019.

Infatti, il caso vuole che questo importante traguardo coincida con l'ultima newsletter dell'anno 2018 e, pertanto, con l'occasione tutto il Team di Eddystone vi porge i suoi più sentiti auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

Che il nostro "Faro" vi indichi gli scogli ed i modi per evitarli per altri 100 numeri!

Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
tel. 02 65 72 823
www.eddystone.it
Contatti:
Massimo Baldelli (AD)
Avv. Guido Pavan



SCHEDE & SCHEMI

Servizio in
abbonamento:

- rassegna normativa
- approfondimenti
- checklist

Richiedi info a

direzione@eddystone.it

A Natale Regala un Sogno: ActionAid, Adozione a distanza

In tema di Responsabilità Sociale d'Impresa Eddystone anche quest'anno ha deciso di devolvere un contributo all'associazione **ActionAid**.

ActionAid è un'organizzazione internazionale indipendente impegnata nella lotta alle cause della fame nel mondo, povertà e dell'esclusione sociale.

Da oltre 40 anni sono a fianco delle comunità del Sud del mondo per garantire loro migliori condizioni di vita e il rispetto dei diritti fondamentali.

Adottate anche Voi un bambino a distanza e con meno di 1 euro al giorno (25 euro al mese) cambierete il suo futuro e quello della sua comunità.



ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

“Verso l’obbligatorietà dell’adozione del MOG e della nomina dell’OdV ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 per le società di capitali, pena la sottoposizione a sanzioni amministrative pecuniarie”

Modelli Organizzativi 231 candidati a diventare obbligatori

È stato presentato e assegnato alla commissione Giustizia del Senato il disegno di legge n. 726/2018 concernente la modifica al D.Lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti ([documento integrale](#)).

Si tratta di una novità di grande rilievo in quanto il suddetto disegno di legge intende introdurre l’obbligatorietà dell’adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo (c.d. MOG) e della relativa nomina dell’Organismo di Vigilanza, al fine di assicurare il rafforzamento della tutela dell’attività di impresa.

L’attuale dettato legislativo, infatti, pone in termini facoltativi l’adozione da parte delle imprese del Modello organizzativo 231, anche se in alcuni ambiti di fatto è imposto da normative secondarie o prassi operative diffuse e consolidate: si pensi ad esempio alle imprese che operano con la Pubblica amministrazione, che sono tenute ad adottare il Modello 231 e ad istituire l’ODV 231.

Il disegno di legge propone di aggiungere all’art. 1 del D.Lgs. n. 231/2001 il comma 3-bis, il quale stabilisce che le società a responsabilità limitata, le società per azioni, le società in accomandita

per azioni, le società cooperative, le società consortili, nonché le loro controllanti ai sensi dell’art. 2359 c.c., che abbiano anche solo in uno degli ultimi tre esercizi abbiano riportato un totale dell’attivo dello stato patrimoniale non inferiore a 4.400.000 euro o ricavi delle vendite e delle prestazioni non inferiori ad 8.800.000 euro, devono approvare con delibera del consiglio di amministrazione, dell’organo amministrativo o dell’assemblea dei soci il modello di organizzazione e gestione e nominare l’organismo di vigilanza ex art. 6, co. 1, lett. b).

A tal fine i soggetti obbligati devono depositare presso la camera di commercio di appartenenza la delibera consiliare o la decisione dell’organo amministrativo o la delibera assembleare di approvazione del MOG e di nomina dell’OdV entro dieci giorni dall’adozione della stessa.

In caso di mancata adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo e di mancata nomina dell’organismo di vigilanza, infatti, l’art. 2 del DLL stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, le società obbligate ai sensi dell’art. 1, co. 3-bis, del D.Lgs. n. 231/2001,

sono condannate al pagamento di una sanzione amministrativa di 200.000 euro, applicata alla società per ciascun anno solare in cui permane l’inosservanza degli obblighi. Diversamente, nei casi di deposito tardivo della delibera di approvazione del MOG e di nomina dell’OdV, le società sono condannate al pagamento di una sanzione amministrativa di 50.000 euro.

Il disegno di legge prevede che l’entrata in vigore sia il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e che le sanzioni amministrative siano applicate a decorrere dal **30 ottobre 2019**, al fine di consentire l’adeguamento alle nuove disposizioni.

In conclusione, la presentazione di tale disegno di legge dimostra l’intenzione del nostro ordinamento giuridico di dare sempre più rilievo al D.Lgs. n. 231/2001, sino a renderlo obbligatorio.

In questo ambito si ricorda che Eddystone fornisce assistenza alle imprese nella definizione e redazione del Modello 231, nonché nello svolgimento delle attività dell’ODV231, attraverso un piano di controlli mirato ai rischi effettivi dell’impresa.



ATENA®

Il diagnostico per la verifica dell’Archivio Unico Informatico *

- ✓ Veloce e semplice da installare
- ✓ Facile da usare
- ✓ Oltre 100 queries che analizzano l’AUI
- ✓ [Clicca qui per vedere la demo](#)

* Conforme agli standard tecnici del Provvedimento sulla tenuta dell’AUI del 3 aprile 2013 di Banca d’Italia



Eddystone Srl - Via della Moscova 40/7 - 20121 Milano - Tel. +39 02.65.72.823

“le novità riguardano le operazioni e i servizi disciplinati dal Titolo VI del TUB aventi natura bancaria e finanziaria e devono essere applicate, tra gli altri, dalle banche e dagli intermediari ex 106 TUB”

La product governance dei prodotti bancari al dettaglio

In data 5 dicembre 2018 Banca d'Italia ha pubblicato le integrazioni e modifiche al provvedimento in materia di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”, adottato il 29 luglio 2009 ([documento integrale](#)), al fine di dare attuazione agli Orientamenti dell'Autorità Bancaria Europea sui Dispositivi di *governance* e di controllo sui prodotti bancari al dettaglio.

Le principali modifiche hanno riguardato la Sezione XI sui requisiti organizzativi che ogni intermediario deve predisporre al fine di assicurare che in ogni fase dell'attività di intermediazione sia prestata costante e specifica attenzione alla trasparenza delle condizioni contrattuali e alla correttezza dei comportamenti. Le disposizioni si applicano a tutte le operazioni e i servizi disciplinati dal Titolo VI del TUB aventi natura bancaria e finanziaria (es. depositi, finanziamenti, conti e servizi di pagamento). Inoltre, l'ambito di applicazione è esteso ai prodotti bancari e finanziari destinati all'intera clientela al dettaglio, ciò al fine di assicurare anche a questi un livello di protezione analogo a quello dei consumatori. I soggetti tenuti al loro rispetto sono: banche autoriz-

zate in Italia, succursali italiane di banche comunitarie, intermediari finanziari ex art. 106 TUB, Poste Italiane S.p.A. per le attività di bancoposta, IMEL italiani, istituti di pagamento autorizzati in Italia, succursali italiane di istituti di pagamento e di IMEL comunitari, nonché ai “canali di distribuzione indiretti”, cioè i soggetti terzi di cui gli intermediari si avvalgono per l'offerta dei prodotti (es., agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi e altri intermediari del credito). In particolare, il nuovo paragrafo 1-bis si occupa di disciplinare le procedure di governo e controllo sui prodotti, le quali devono essere coerenti con le politiche aziendali per l'approvazione di nuovi prodotti adottate in conformità della disciplina sui controlli interni, approvate e sottoposte a riesame periodico da parte dell'organo con funzione di supervisione strategica, nonché periodicamente valutate per verificarne l'adeguatezza e l'efficacia. Quest'ultima attività è effettuata con il coinvolgimento delle funzioni aziendali di controllo interno. I requisiti e le caratteristiche che tali procedure devono rispettare sono previsti dai successivi nuovi paragrafi 1-bis.1 e 1-bis.2. A tal fine gli intermediari devono

adottare procedure relative alla elaborazione, al monitoraggio e alla revisione dei prodotti in modo da assicurare che, nelle fasi di elaborazione e offerta dei prodotti e per tutto il loro ciclo di vita, siano considerati gli interessi, gli obiettivi e le caratteristiche dei clienti, i rischi tipici dei prodotti pregiudizievoli per i clienti ed i possibili conflitti di interesse. Inoltre, gli intermediari devono adottare anche procedure relative alla distribuzione dei prodotti al fine di assicurare modalità di distribuzione adeguate rispetto alle caratteristiche del target market e dei prodotti e idonee a consentirne l'offerta corretta. Tali disposizioni devono essere applicate ai soli prodotti elaborati (inclusi quelli sostanzialmente modificati) e offerti sul mercato a partire dal:

- **1° gennaio 2020** dalle banche di credito cooperativo, dagli intermediari appartenenti a gruppi con attivo di bilancio consolidato pari o inferiore a 3,5 miliardi di euro e dagli intermediari, non appartenenti a gruppi, con attivo di bilancio pari o inferiore a 3,5 miliardi di euro;

- **1° gennaio 2019** dagli altri intermediari.



Eddystone: un faro puntato sulle vostre esigenze

Servizi offerti:

- Legale
- Formazione
- Due Diligence
- Organizzazione
- Funzione Compliance
- Funzione Antiriciclaggio
- Funzione Internal Audit
- Organismo di Vigilanza 231

Specializzata in:

- MiFID 2
- Privacy GDPR
- Antiriciclaggio
- Market Abuse
- ICAAP e rischi operativi
- Istanze di autorizzazione
- Modello di Organizzazione 231
- Rapporti con Autorità di Vigilanza



Eddystone Srl - Via della Moscova 40/7 - 20121 Milano - Tel. +39 02.65.72.823

I prossimi eventi e convegni

Gli intermediari finanziari devono assicurare l'erogazione annuale di corsi di formazione al personale interno e agli esponenti aziendali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, sia di legge che regolamentari.

Si ricorda, tra le altre, l'obbligo di formazione in materia antiriciclaggio diretto al personale che cura la relazione con la clientela e diretto al personale che gestisce l'AUI, le SARA e la valutazione delle operazioni sospette.

Un altro obbligo di formazione è posto a carico delle SGR, sia a quelle che gestiscono i fondi alternativi (FIA) e sia a quelle che gestiscono fondi tradizionali (UCITS).

Infatti l'applicazione in Italia della direttiva AIFM impone alle SGR di

assicurare su base periodica specifiche sessioni di addestramento e formazione (cd induction session) rivolte agli esponenti aziendali, consiglieri di amministrazione e alta direzione (es. direttore generale, CFO, COO, CRO, CAE) in merito alla normativa del settore finanziario (UCITS, AIFMD, MIFID2, MAR).

Eddystone progetta e realizza Corsi di Formazione Aziendali Interni (cd. "In-House") personalizzati per rispondere alle esigenze del singolo Intermediario sui seguenti temi: 1) MiFID 2) Antiriciclaggio ; 3) Modello 231 e responsabilità ente, 4) ICAAP, 5) Internal Audit, Compliance e Risk Management.

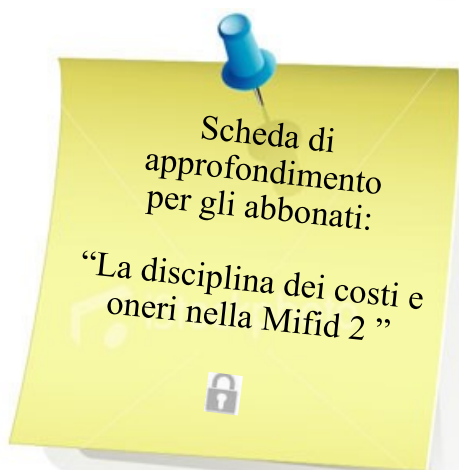
Si ricorda che, in ottemperanza alle disposizioni previste dal nuovo

Regolamento Intermediari, adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, i membri del personale degli intermediari che forniscono informazioni o prestano consulenza alla clientela devono rispettare determinati requisiti di conoscenza e competenza.

In particolare, ai sensi dell'art. 81, lett. h) del Regolamento Intermediari, gli intermediari devono assicurare che i membri del personale, al fine di mantenere qualifiche idonee e aggiornare le proprie conoscenze e competenze, svolgano un percorso continuo di formazione o sviluppo personale pertinente alla propria qualifica che preveda, almeno ogni dodici mesi, la partecipazione a un corso della durata di almeno trenta ore.



**KEEP
CALM
AND
CALL
EDDYSTONE**



Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
Tel. +39 02.65.72.823
www.eddystone.it

Massimo Baldelli (AD)
m.baldelli@eddystone.it

Avv. Guido Pavan (partner)
g.pavan@eddystone.it

Seguici anche su

